

Arrivi in Italia via mare: **alcuni dati**

Gli sbarchi

I migranti sbarcati sulle coste italiane dal 1° gennaio 2013 alle ore 08.00 del 09 ottobre sono stati 33.239, di cui 12.569 sull'isola di Lampedusa, 16.440 in altre località della Sicilia, 3.358 in Calabria e 872 in Puglia (dati Ministero dell'Interno).

Sempre più rilevante la presenza di persone bisognose di protezione internazionale che arrivano con gli sbarchi: secondo l'UNHCR i nuovi arrivati (dal 1° gennaio al 6 settembre 2013) sono principalmente di nazionalità eritrea, somala e siriana. Importante notare soprattutto l'incremento degli arrivi sulle coste italiane dei migranti siriani che nel corso del 2013, dal 1 gennaio al 30 settembre, secondo le stime dell'UNHCR, sono stati almeno 7.500 rispetto ai 582 dell'anno precedente (elaborazione ISMU su dati Ministero dell'Interno).

I respingimenti

In merito ai respingimenti effettuati dall'Italia, non sono disponibili dati ufficiali sebbene il Codice frontiere Schengen precisi che gli Stati membri hanno il compito di raccogliere statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone il cui ingresso è stato rifiutato e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte e di trasmetterle annualmente alla Commissione. Dalla sentenza Hirsi (febbraio 2012) è stato denunciato, dall'Agenzia Habeshia, un solo caso di respingimento verso la Libia, che sarebbe avvenuto il 29 giugno 2012. Un gruppo di 76 persone sarebbero state intercettate da mezzi navali battenti bandiera Italiana e Libica. I profughi, quasi tutti Eritrei, sono certi di essere stati intercettati, in acque internazionali, da un pattugliamento congiunto Italia e Libia per poi essere riconsegnati alle autorità militari libiche. La Guardia di Finanza ha però evidenziato che le autorità italiane non potevano essere coinvolte in tale respingimento perché i pattugliamenti congiunti non sono più stati effettuati dal 18 marzo 2011, data a partire dalla quale il Trattato di Amicizia italo-libico del 2008 è stato sospeso a causa della guerra in Libia.

I porti dell'Adriatico

Nel 2012 presso gli scali marittimi adriatici di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia sono stati identificati circa 1.809 stranieri irregolari provenienti dalla Grecia, di cui: 691 presso il porto di Ancona, 662 a Bari, 173 a Brindisi, e 283 a Venezia. Del numero totale di migranti rintracciati presso i porti adriatici, 1.646 sono stati rinviiati in Grecia, più del 90%. Sempre secondo i dati del Ministero dell'Interno, nel 2013 si è registrata una diminuzione del numero dei migranti irregolari provenienti dalla Grecia e rintracciati presso i valichi adriatici: infatti, nei primi 6 mesi del 2013 sono state identificate in condizione di irregolarità 619 stranieri provenienti dalla Grecia via mare, di cui: 214 presso il porto di Ancona, 135 a Bari, 178 a Brindisi e 92 a Venezia. Rispetto alle riammissioni i rinvii verso la Grecia continuano ad essere estremamente significativi: al porto di Brindisi su 178 migranti arrivati dal 1 gennaio al 30 giugno 2013, 173 sono stati rinviiati in Grecia; ad Ancona su 214 persone 178 sono state riammesse; a Bari su 135 sono state riammesse 107 persone; mentre a Venezia su 92 arrivi sono state riammesse 71 persone. I dati degli stranieri riammessi verso la Grecia rispetto a quelli in arrivo ai porti dell'Adriatico e rintracciati su navi commerciali potrebbero essere "sfalzati": potrebbero infatti includere anche persone intercettate sul territorio e rinviate in Grecia.

Alcune raccomandazioni

Respingimenti verso paesi terzi ed rinvii verso paesi dell'Unione europea dal territorio nazionale

- Dovrebbe essere previsto per legge l'obbligo di accertare/verificare il trattamento cui sarebbero esposti i migranti nel Paese in cui s'intende respingerli e di valutare il rischio che la persona possa essere oggetto di trattamenti inumani e/o degradanti ed il rischio che non abbiano accesso effettivo alla protezione. Tale obbligo deve applicarsi nel caso di respingimenti alla frontiera o differiti, nel caso di rinvii verso un Paese dell'Unione europea, nel caso di rinvii dall'alto mare e nella determinazione dello sbarco in "luoghi sicuri".
- I provvedimenti di respingimento, incluso quello differito, o rinvio devono garantire il diritto al ricorso e tale ricorso deve avere effetto sospensivo, con chiara definizione delle tempistiche, delle modalità di impugnazione e dell'autorità giudiziaria competente.

Accordi bilaterali di polizia e di riammissione

- Gli accordi bilaterali dovrebbero integrare gli standard minimi dei diritti umani, includendo garanzie per l'accesso alla procedura di asilo, la proibizione di qualsiasi forma di espulsione collettiva ed il dovere di rispettare il principio di non-refoulement.
- Assicurarsi che le attività di riammissione vengano effettuate previa verifica che i paesi terzi abbiano non solo ratificato le convenzioni relative ai rifugiati e ai diritti umani fondamentali, ma altresì abbiano adottato apposita regolamentazione a livello nazionale di attuazione delle stesse.
- Gli accordi di polizia e di riammissione devono essere pubblici. Eccezioni a questa regola devono essere motivate da precise esigenze di sicurezza nazionale. Tali accordi devono essere sottoposti al parere del Parlamento
- In caso di respingimento effettuato in virtù di accordi bilaterali di riammissione si deve procedere ad un esame individuale al fine di tutelare i diritti di tutti i migranti, indipendentemente dalla loro nazionalità e paese di origine.

Intercettazioni, ricerca e soccorso in mare

- Introdurre a livello normativo disposizioni relative all'obbligo dello Stato di fornire a tutti i migranti ai valichi di frontiera e alle frontiere esterne informazioni sui loro diritti, prima che sia adottata una decisione di allontanamento dal territorio nazionale, di rinvio in Paesi terzi o verso Paesi dell'Unione europea. Il diritto all'informazione deve essere garantito anche nelle operazioni di intercettazione in mare. La polizia di frontiera, la Guardia di Finanza, la Marina Militare, il Corpo delle Capitanerie di porto, i Carabinieri devono avere istruzioni precise su tale obbligo.

Diritto alle informazioni, all'assistenza di un interprete e all'orientamento legale

- Introdurre a livello normativo disposizioni relative all'obbligo dello Stato di fornire a tutti i migranti ai valichi di frontiera e alle frontiere esterne informazioni sui loro diritti, prima che sia adottata una decisione di allontanamento dal territorio nazionale, di rinvio in Paesi terzi o verso Paesi dell'Unione europea.
- Il diritto all'informazione deve essere garantito anche nelle operazioni di intercettazione in mare.
- La polizia di frontiera, la Guardia di Finanza, la Marina Militare, il Corpo delle Capitanerie di porto, i Carabinieri devono avere istruzioni precise su tale obbligo.

CIR Consiglio Italiano per i Rifugiati
Via del Velabro 5/a - 00186 Roma

tel. 06 69200114 int 232 • fax 06 69200116 • e-mail: cirstampa@cir-onlus.org • www.cir-onlus.org

SOTTO EMBARGO FINO
AL 15 OTTOBRE
ALLE ORE 13.30

Epim
European Programme
for Integration
and Migration

CIR
CONSIGLIO ITALIANO
PER I RIFUGIATI

Access to protection: a human right



Accesso alla protezione: un diritto umano



con la collaborazione di



Contesto

L'accesso al territorio italiano ed europeo è il primo indispensabile passo per garantire la protezione per i rifugiati e il rispetto dei loro diritti umani fondamentali. L'Italia è porta d'ingresso marittima in Europa ed è toccata da flussi che provengono dal Nord Africa e dal Medioriente, caratterizzati da diverse modalità di arrivo di migranti e richiedenti asilo. Dalle barche commerciali dei porti adriatici, agli sbarchi dell'Italia del Sud. L'Italia ha il diritto di controllare l'accesso al suo territorio, ponendo come condizione l'obbligo del visto di ingresso e fissando condizioni per il rilascio del visto. Con il Codice Visti Schengen gli Stati membri dell'Unione europea hanno delegato alle istanze comunitarie il potere di stabilire tali regole, sacrificando parte della sovranità nazionale. Allo stesso tempo, gli Stati europei hanno adottato una vasta gamma di misure per assicurare che tali regole siano rispettate e per impedire che le frontiere possano essere oltrepassate da persone non autorizzate.

Queste misure non riguardano solo il controllo delle frontiere fisiche e la sorveglianza delle acque territoriali ed internazionali ma anche interventi in paesi terzi, di provenienza o di transito di migranti e rifugiati inclusa l'assistenza tecnica negli aeroporti di partenza, i porti e le zone marittime. Il Sistema di "esternalizzazione" dei controlli si è sviluppato durante l'ultimo decennio.

La politica di contrasto all'immigrazione irregolare trova però i limiti fissati dal diritto internazionale e comunitario sulla protezione dei rifugiati, in particolare dal principio di non-refoulement nonché dai diritti umani, prima di tutto dal diritto della persona a non essere esposta a rischio di tortura, trattamento inumano o degradante.

Dobbiamo infatti ricordare che si stima che circa il 90% dei richiedenti asilo sia entrato in Europa in maniera irregolare: a queste persone deve sempre essere garantito il diritto di accesso a un territorio sicuro dove possano godere del loro diritto di protezione.

La storica sentenza Hirsi v. Italia della Corte Europea dei Diritti Umani del febbraio 2012, oltre a condannare l'Italia per i respingimenti dei migranti dall'alto mare verso la Libia effettuati nel 2009, stabilisce una serie di principi che dovrebbero guidare le azioni degli Stati per il controllo e la sorveglianza delle frontiere affinché siano effettuati nello scrupoloso rispetto delle regole stabilite nella Convenzione europea dei diritti umani da loro sottoscritte: divieto di refoulement diretto e indiretto, divieto di espulsioni collettive, diritto al ricorso effettivo, obbligo positivo di accertamento, diritto all'informazione, diritto ai servizi di interpretariato e orientamento legale, obbligo di formazione del personale.

Il progetto Access to protection: a human right

Il progetto "Access to Protection: a human right" è finanziato dal Network of European Foundation nell'ambito del Programma europeo per l'integrazione e la migrazione (EPIM) e ha l'obiettivo di promuovere la conformità delle politiche e delle prassi nazionali e comunitarie sull'accesso al territorio e alla protezione con gli obblighi previsti dagli strumenti europei relativi ai diritti umani.

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati è capofila del progetto in partenariato con l'Hungarian Helsinki Committee (Ungheria), Pro-Asyl Foundation (Germania), The People for Change Foundation (Malta), il Consiglio Greco per i Rifugiati (Grecia) e la Commissione spagnola di aiuto al rifugiato - CEAR (Spagna). Il Consiglio Portoghese per i Rifugiati, pur non essendo partner, svolge una ricerca sulla legislazione e prassi verificatisi in Portogallo a partire dal 2011.

Cosa succede alle frontiere dell'Italia? Le maggiori problematiche

I respingimenti di egiziani e tunisini

L'Italia ricorre in maniera frequente a procedure sommarie di respingimento differito nei confronti di migranti egiziani e tunisini sbarcati sulle coste del Sud Italia. Dall'inizio del 2013 sono stati infatti centinaia gli stranieri egiziani e tunisini rimpatriati senza avere la possibilità di entrare in contatto con le organizzazioni umanitarie. Negli sbarchi, all'arrivo, vengono effettuate interviste per la verifica della nazionalità, espletate da operatori della Pubblica Sicurezza. Si tratta di un esame superficiale che non coinvolge operatori umanitari e che non tutela pienamente il diritto a chiedere protezione internazionale da parte di questi migranti. Una volta intercettati lungo le coste meridionali soccorsi in mare, i migranti egiziani e tunisini vengono solitamente separati dagli altri migranti e collocati prevalentemente in Centri di Primo Soccorso e accoglienza (CPSA), adibiti a strutture di detenzione pur non essendo dei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE), oppure in altri centri chiusi, prima di essere rimpatriati. Risulta che il trattenimento dei migranti in tali strutture venga effettuato senza alcuna procedura di convalida giurisdizionale. Solitamente in questi centri i migranti tunisini ed egiziani sono identificati dalle rispettive autorità consolari e rinvii generalmente entro 48 ore dopo il loro ingresso in Italia.

Questa prassi non tutela assolutamente il diritto individuale di chiedere protezione internazionale, inoltre le modalità in cui vengono notificati i provvedimenti non sono in linea con la normativa nazionale.

Gli accordi bilaterali

Gli accordi bilaterali di polizia e di riammissione dei migranti irregolari spesso assumono la forma di intese a carattere tecnico, sottratte ad ogni controllo parlamentare, e non sempre sono pubblici, con un'evidente mancanza di trasparenza. Altra fondamentale criticità degli accordi bilaterali consiste nel fatto che spesso non contemplano disposizioni relative al rispetto dei diritti umani e in nessun caso contengono tutele specifiche per i migranti e i richiedenti asilo. Gli accordi di riammissione, inoltre, introducono procedure accelerate per l'identificazione e il rimpatrio di quei migranti, cui l'accordo si applica, entrati irregolarmente in Italia.

L'Italia ha siglato accordi bilaterali con la Tunisia, L'Egitto, la Libia e l'Algeria.

I porti dell'Adriatico

La normativa italiana presenta un vuoto rispetto al rinvio di migranti verso Paesi dell'Unione europea. Questo è il caso, dei rinvii o dei c.d. "riaffidamenti informali" al comandante delle navi commerciali dall'Italia verso la Grecia. Il respingimento interessa solo gli stranieri che sono allontanati dal territorio italiano verso paesi terzi. La prassi dei riaffidamenti informali comporta ancora minori garanzie per lo straniero rispetto al respingimento, poiché tali "rinvii" sono effettuati senza alcuna notifica formale agli stranieri. Ai valichi di Venezia, Ancona, Bari e Brindisi sono presenti dei servizi di informazione e assistenza in grado di monitorare solo una parte degli stranieri che giungono a bordo di navi commerciali, quelli che vengono in contatto con il servizio, quasi sempre su autorizzazione della Polizia di frontiera, per i quali è possibile effettuare un'attività di orientamento ed informazione. L'esito di tale attività può essere tanto la manifestazione della richiesta di protezione, cui viene dato seguito da parte della polizia di frontiera, quanto invece quella di preferire di essere nuovamente rinvii in Grecia. I servizi ai valichi di frontiera sono in grado quindi di monitorare solo una parte degli stranieri che giungono a bordo di navi presso i valichi adriatici, e cioè quelli che vengono rintracciati alla presenza del personale dell'Ente gestore preposto e, più raramente, nei casi in cui sia la Polizia di frontiera ad interessare il servizio. Nei casi in cui i 'rintracci' vengano effettuati in assenza del personale del servizio, non si ha una diretta informazione di quello che avviene e non si può escludere che chi sia intenzionato ad inoltrare la richiesta di protezione abbia difficoltà alla formalizzazione della stessa e che di conseguenza non sia scrupolosamente rispettato il principio di non-refoulement.

La possibilità di avere accesso ai migranti rintracciati è aggravata dal fatto che a partire dal 2007 l'affidamento dei servizi alle frontiere sono soggetti a bandi di gara basati sul criterio della migliore offerta. Modalità che ha determinato negli ultimi anni l'assegnazione dei servizi ai valichi ad enti diversi con profili ed efficacia di interventi dissimili. Inoltre l'assegnazione della gestione di servizi ai valichi sulla base prevalentemente del criterio economico ha determinato un graduale ma continuo abbattimento delle risorse allocate con conseguente diminuzione dell'operatività dei servizi in termini di orario e disponibilità, ad esempio, di interpreti. Confrontando i numeri dei rintracci di migranti e delle riammissioni in Grecia, non può essere escluso che i migranti siano stati rimandati in Grecia senza aver la possibilità di chiedere protezione in Italia. Ma allo stesso tempo non può nemmeno essere dedotto che tutte le persone avessero espresso tale volontà: sono sempre più i migranti che si rifiutano di chiedere asilo in Italia.

Il caso di chi non vuole chiedere asilo in Italia

Afgani, iraniani, curdi, siriani, pur avendo valide ragioni per chiedere asilo, nonostante l'attività informativa svolta da parte degli operatori del CIR e del GUS (che gestisce il servizio di Ancona), spesso preferiscono non essere fotosegnalati ed essere inseriti nel sistema Eurodac come richiedenti asilo, onde evitare di essere poi trasferiti in Italia in base al Regolamento Dublino II. Queste persone, pur avendo seri motivi per chiedere protezione internazionale, preferiscono ritornare in Grecia per ritentare per la seconda, terza volta di attraversare clandestinamente l'Italia per poi dirigersi in altri Stati europei dove vivono i loro familiari e comunità in grado di assisterli ad integrarsi e dove i sistemi di welfare sono decisamente migliori rispetto a quello greco o italiano. Queste persone hanno pagato ingenti somme di denaro ai passeur per raggiungere i Paesi di destinazione e i tentativi di riprovare sono già inclusi nella somma pattuita con i trafficanti. Una buona parte dei migranti riesce a sfuggire ai controlli alla frontiera che sono eseguiti a campione: preferiscono ritentare la sorte che essere costretti a rimanere in Italia.